

Firmato
digitalmente da
**CIARCELLUTI
MONICA**
C: IT

MODULARIO F. - U.P.A.I. - N. 3

Mod. AA6/1 Copia per il contribuente



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO
01725610685	01725610685	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE		
ARTERIE ETS		
COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
PESCARA	PE	STRADA CAVALLARO 4
TIPO ATTIVITA'		
900101 ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME
CRCMNC73L44G482W	CIARCELLUTI MONICA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. PESCARA

DATA 27/01/2022

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA contenute alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.



Verbale di Assemblea n.1 / 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI PER PROPOSTA ED EVENTUALE APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO E ADEGUAMENTO IN ENTE DI TERZO SETTORE

L'anno 2022, il giorno 20, del mese di Gennaio, alle ore 19:00, in modalità on-line su piattaforma zoom, secondo le normative Anti-Covid e nel rispetto del distanziamento sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Arterie Teatro appositamente convocata. Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente e Legale Rappresentante Monica Ciarcelluti, svolge la funzione di segretaria Alessandra Rossi. La Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e a mezzo email così come previsto dallo Statuto vigente nel numero di 8 soci: Mariangela Celi, Michela Di Stefano, Gisela Fantacuzzi, Rita Mosca, Stefano Chiavarini, Elisa Ricagni, Alessandra Rossi e Monica Ciarcelluti. La Presidente dichiara che essa deve essere regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale e dichiara valida l'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adempimenti Statutari
2. Modifica Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore – esame ed approvazione
3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che si vada ad esaminare e approvare un nuovo Statuto Sociale per apportare opportune migliorie aggiornamenti al vigente e per l'adeguamento ad Ente di Terzo Settore, secondo la normativa vigente. Pertanto dà lettura della proposta del nuovo Statuto articolo per articolo, complessivamente nel numero di 16. Lo Statuto proposto segue in allegato.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica eventuale delle parti eventualmente migliorabili.

A conclusione della lettura dei n°17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Si passa dunque al secondo punto all'o.d.g. e alle votazioni del nuovo Statuto. L'Assemblea dei Soci con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale e di considerarlo come vigente, all'unanimità tutti i soci votano a favore dell'adeguamento in ente di terzo settore.

Si passa infine al terzo punto all'o.d.g. La Presidente propone ai soci la variazione della denominazione sociale da **Arterie Teatro** ad **Arterie** poiché più semplice e non esisterebbero in tal caso omonimie. Si passa alla votazione. I soci approvano all'unanimità. La Presidente invita i soci a recarsi presso la sede legale per sottoscrivere il seguente verbale.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'assemblea dei Soci alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Pescara 20/1/2022

La Segretaria

Alessandra Rossi
I Soci

La Presidente

Monica Ciarcelluti

Mariangela Celi
Michela Di Stefano

Rita Mosca *Stefano Chiavarini*
Elisa Ricagni *Gisela Fantacuzzi*

STATUTO "ARTERIE ETS"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata " ARTERIE - Ente del Terzo Settore", di seguito denominata "associazione". L'Associazione ha sede a Pescara. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo "ETS" nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni con il pubblico dell'Associazione, è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, ed all'interno delle aree di finalità come sopra individuate, l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Diffondere la conoscenza della cultura teatrale ed artistica come strumenti di innovazione sociale e di benessere delle persone;
- Supportare la ricerca, la produzione e la diffusione del teatro, della danza e delle arti, con un focus al teatro contemporaneo e alle forme sperimentali;

- Promuovere la pedagogia del teatro e delle arti nell'ottica di supportare le nuove generazioni all'avviamento alla professione teatrale e di fornire agli addetti ai lavori
- occasioni di perfezionamento professionale;
- Stimolare la sperimentazione didattica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attraverso, il teatro e i linguaggi espressivi;
- Supportare l'innovazione sociale mediante l'utilizzo del teatro e delle arti, dei nuovi linguaggi artistici, come il digitale, i nuovi media e la crossmedialità;
- Supportare le giovani generazioni in un'ottica di prevenzione del disagio, mediante l'utilizzo dei linguaggi artistici come strumenti di crescita individuale e della socialità;
- Ampliare la conoscenza della cultura teatrale, ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale/musicale/artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della mediazione artistica, un sollievo al proprio disagio.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di promuovere varie attività, e in particolare:

- eventi culturali: spettacoli, festival, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti;
- percorsi di formazione: corsi di teatro, teatro-danza e linguaggi artistici rivolti a bambini e ragazzi; corsi di avviamento e perfezionamento professionale nel settore teatrale/ artistico per giovani e per addetti ai lavori; corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali;
- attività editoriali: pubblicazioni su tematiche riguardanti il teatro, la danza e le arti, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- Attività di ricerca e produzione: gruppi di studio su tematiche inerenti il teatro, la danza e le arti; attività di ricerca finalizzate alla creazione e alla produzione di spettacoli e performances.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere effettuata da parte dell'Organo di

Amministrazione. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione verso gli associati e verso terzi anche tramite prestazioni di volontariato. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che si impegnino a rispettare le norme del presente Statuto.

I soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione mediante domanda di ammissione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Né i/le soci/e e né le associazioni e istituzioni da loro rappresentati, possono utilizzare il nome, il logo od ogni altro riferimento a Arterie – ETS per proprie iniziative senza una esplicita autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea;
- 6) il Comitato Scientifico, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutti gli organi sociali, eccetto l'assemblea, hanno mandato triennale.

Non può essere eletto a far parte di organi sociali chi non sia in regola con il pagamento della quota associativa, chi abbia subito provvedimenti di esclusione o abbia in corso procedimenti di esclusione.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;

- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
- Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
- Le convocazioni sono effettuate mediante affissione delle stesse nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso scritto o mediante strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del

Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio convoca senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante, che rimarrà in carica

fino allo scadere del Consiglio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo può svolgere le proprie riunioni in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza)

ART.11 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il Tesoriere cura la tenuta della cassa e della contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite alla stessa persona.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi quando se ne presenti la necessità e resta in carica fino all'assolvimento del mandato conferito in relazione alla richiesta. Il Collegio dei Probiviri, eletto e costituito su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci e con mandato solo sulla e fino alla soluzione della questione proposta, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente e come sopra richiesto dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo può svolgere le proprie riunioni in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

ART.14 COMITATO SCIENTIFICO

Su delibera dell'Assemblea può essere costituito ed eletto il Comitato Scientifico, che ha il compito di fornire supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali dell'associazione. Il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri da 3 a 11 a scelta dell'assemblea, eletti anche tra non soci. Ne possono far parte persone che abbiano comprovata esperienza e/o qualifiche tecnico-scientifiche nella materia delle attività istituzionali dell'associazione. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente e delibera le norme per il proprio funzionamento.

ART.15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali; d) il libro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pescara,

20/1/2022

Il Presidente

Mauro Crotti

La Segretaria

Alessandro



N° 191
Serie 3
del 27-01-2022
Natura del Contratto

Esente
L'ASSISTENTE
(Ass. Maria PECA)

